

I N D I C E

- Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Competenza e presupposti per il conferimento degli incarichi
- Art. 3 - Requisiti per il conferimento degli incarichi
- Art. 4 - Procedure per il conferimento degli incarichi
- Art. 5 - Conferimento di incarichi senza procedura comparativa
- Art. 6 - Contratto di incarico
- Art. 7 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 8 - Proroga e rinnovo del contratto
- Art. 9 - Pubblicità dell'affidamento degli incarichi
- Art. 10 - Limiti di spesa
- Art. 11 - Responsabilità
- Art. 12 - Norme finali
- Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto, Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti di particolare e comprovata esperienza universitaria, in conformità di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, come risulta nella formulazione dall'art. 46 della Legge 133/2008, dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per "incarichi di studio", gli incarichi consistenti in una attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
 - b) per "incarichi di ricerca", gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'amministrazione;
 - c) per "incarichi di consulenza", gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;
 - d) per "incarichi di collaborazione", tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa per la fattispecie di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno un contenuto diverso dalle attività di "studio, ricerca e consulenza".

Gli incarichi di cui al presente comma rientrano nella tipologia generale degli incarichi di collaborazione autonoma.

Il limite massimo di spesa per tali incarichi è fissato nel bilancio di previsione dell'ente.

3. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo allorché non sia possibile, oggettivamente, utilizzare il personale interno sotto il profilo qualitativo. Non è possibile fare ricorso ad incarichi esterni per sopperire alla mole di lavoro svolta dai dipendenti in servizio e per lo svolgimento di attività ordinarie svolte dalle strutture amministrative. Gli incarichi esterni non possono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'ente. La prestazione intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non comporta responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
 - b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di opere pubbliche) con particolare riferimento a quelli previsti dal D.Lgs. nr. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
 - c) agli incarichi di membro di commissioni di concorso;
 - d) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 - e) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente;
 - f) agli incarichi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;
 - g) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.
5. Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e

che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità.

Art. 2 – Competenza e presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
 - b) il responsabile del servizio competente deve avere preliminarmente accertato, secondo le modalità di seguito specificate al comma 3, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento, gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) del comma 1, sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del piano esecutivo di gestione.
3. Il responsabile del servizio di cui alla lettera b), comma 1, accerta l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente e la motiva nell'atto del conferimento dell'incarico.

Art. 3 – Requisiti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi regolati dal presente regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, qualora lo prescriva la normativa, o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. L'esperienza nel settore viene accertata attraverso la presentazione di un curriculum oggetto di valutazione da parte del responsabile del servizio.
4. Il soggetto cui viene conferito l'incarico deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli stati europei;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali pendenti che comportino l'interdizione a contrarre con una pubblica amministrazione;
 - d) non essere destinatario di provvedimenti che comportano l'applicazione di misure detentive

Art. 4 – Procedure per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione di curricula professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguite da un eventuale colloquio, ove ritenuto necessario.
2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
 - a) avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente per dieci giorni consecutivi;

- b) procedura negoziata fra almeno tre soggetti, limitatamente agli incarichi di particolare specificità da motivare adeguatamente. In tale caso viene inviata, ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 3.
3. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o la lettera di invito contengono:
- l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
 - i requisiti richiesti;
 - i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale, a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
 - il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
 - l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
4. Il responsabile del servizio competente all'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 2 comma 3, procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche.
5. Nel caso di conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, le domande di partecipazione alla selezione sono valutate da apposita Commissione, nominata con le modalità previste dal vigente regolamento dei concorsi. La commissione procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali e l'esito del colloquio. La procedura di selezione si conclude con la predisposizione di una graduatoria finale di merito.
6. La valutazione, nei casi di cui al comma 4, si basa, in particolare, sui seguenti criteri:
- abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - riduzione dei tempi di realizzazione delle attività professionali richieste;
 - ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.
- In relazione alle peculiarità dell'incarico, il responsabile del servizio può definire ulteriori criteri di selezione.

Art. 5 – Conferimento di incarichi senza procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, il Responsabile del servizio competente può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:
- quando le procedure selettive di cui all'art. 4 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - in caso di particolare e comprovata urgenza, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure di cui all'art. 4;
 - per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempi tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.
2. L'incarico in via diretta può avvenire altresì:
- per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore ad € 10.000,00;
 - in caso di ricorso a dipendenti di altra Pubblica amministrazione autorizzati ai sensi dell'art. 1 comma 58/bis della Legge 662/1996.

Art. 6 – Contratto di incarico

1. Il Responsabile del servizio stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa. I contratti, formalizzati anche nella forma di lettera di incarico, devono contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità del contraente;
 - b) l'oggetto della prestazione professionale;
 - c) le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico. La durata deve essere commisurata all'entità del progetto ed è ammessa la proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
 - f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
 - g) nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'amministrazione e il professionista scelto.
2. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e della utilità che l'ente ne ricava. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.
3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

Art. 7 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile del servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 8 – Proroga e rinnovo del contratto

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto.
2. La proroga del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

Art. 9 – Pubblicità dell'affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge.
2. Il Responsabile del servizio competente cura:
 - a) a pena di inefficacia, la pubblicazione sul sito web (<http://www.comune.auronzo.bl.it>) e all'albo pretorio, del provvedimento di conferimento dell'incarico, completo dell'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;
 - b) la tenuta di un registro di tutti gli incarichi conferiti;
 - c) le necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti, per gli incarichi di importo superiore ad € 10.000,00;
 - d) la registrazione degli incarichi nell'Anagrafe delle prestazioni ai sensi dell'art. 1, comma 127, della Legge 662/1996 e ss.mm.ii.;
 - e) l'invio della documentazione necessaria al Centro per l'impiego territorialmente competente, almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto, nel caso di incarichi affidati mediante collaborazioni coordinate e continuative.

Art. 10 – Limiti di spesa

1. La spesa annua sostenuta per gli incarichi regolati dal presente regolamento non può superare quella prevista nel bilancio di previsione dell'ente.
2. La verifica del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 compete al responsabile del Servizio finanziario, contestualmente all'apposizione del visto di regolarità contabile sul provvedimento che impegna la spesa relativa al conferimento dell'incarico.

Art. 11 - Responsabilità

1. La violazione delle presenti norme regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale da parte del soggetto competente ad adottare gli atti di conferimento di incarico.

Art. 12 – Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la relativa delibera di Giunta di approvazione.